

CIRCOLARE n. 24 del 12 marzo 2020

Prot. n. 305 GRG/mr

OGGETTO: DPCM 11 marzo 2020 – Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'emergenza COVID-19 – Chiusura delle attività commerciali

Entra oggi in vigore il DPCM preannunciato ieri sera dal Presidente del Consiglio Conte che ha disposto la sospensione fino al 25 marzo p.v. delle attività commerciali, ivi incluse, quelle di ristorazione.

Preme segnalare che:

- rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio (delivery);
- rimangono consentite le attività di mense e il catering continuativo su base contrattuale;
- restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e
  rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni
  ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.

Facendo seguito alla circolare Fipe n. 23/2020, si comunica che questa notte è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 11 marzo 2020 (allegato), volto ad adottare misure di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale ancor più restrittive rispetto a quelle già previste con i DPCM dello scorso 8 e 9 marzo (cfr. circolare Fipe n. 20 e 23 del 2020).

Anche in questo caso, il Provvedimento in parola è stato anticipato da un messaggio video del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, il quale, prima di annunciare le nuove misure, ha ringraziato la popolazione italiana per gli sforzi a cui si sta sottoponendo per contrastare la diffusione del virus. Secondo il Presidente, in futuro, l'Italia sarà presa ad esempio per essere riuscita a combattere con successo l'epidemia.

Le nuove misure riguardano l'intero territorio nazionale, sono in vigore già dalla data odierna (12 marzo 2020) e, salvo diversa disposizione, saranno efficaci fino al prossimo 25 marzo.

Con specifico riferimento al comparto dei pubblici esercizi, il suindicato DPCM prevede espressamente la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie (art. 1, comma 1, punto 2).

Il provvedimento, tuttavia, chiarisce che:

- rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- rimangono consentite le attività di mense e il catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;





restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Con riferimento a tale fattispecie, è ragionevole ritenere che detti esercizi non siano soggetti alla limitazione oraria 06.00-18.00 prevista dal regime previgente (DPCM dell'8 marzo e del 9 marzo 2020). Inoltre, la Federazione ha già chiesto alle Istituzioni competenti di chiarire ufficialmente il profilo circa la mancata ricomprensione delle aree di servizio situate nelle zone portuali marittime.

Per quanto riguarda il *delivery* (consegne a domicilio), le Associazioni in indirizzo sono fortemente invitate a comunicare a tutte le Prefetture che il Decreto in oggetto – come già rilevato – ha espressamente statuito che l'attività di ristorazione con consegna a domicilio "resta consentita"; pertanto, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che dovessero decidere di esercitare (o di continuare ad esercitare) tale attività – effettuando, peraltro, un servizio davvero importante per i cittadini che sono costretti a rimanere nelle proprie abitazioni - non potranno esser sanzionati. Si ricorda che l'attività di consegna a domicilio potrà esser effettuata in proprio ovvero utilizzando una c.d. piattaforma di *delivery*. Gli spostamenti necessari allo svolgimento di tale attività dovranno esser effettuati in possesso della modulistica d'autocertificazione. In tale ambito Fipe e *Assodelivery* hanno elaborato alcune linee guida per gestire le attività che vengono allegate alla presente circolare (allegato 2).

Si consideri, per completezza, che sono state previste misure restrittive anche per altri settori:

- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività (art. 1, comma 1, n. 1);
- sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (art. 1, comma 1, n. 1);
   Per quel che concerne le attività di somministrazione di alimenti e bevande che siano anche in possesso della licenza di rivendita ordinaria di tabacchi, si ritiene che, pur dovendo
- relativa attività), possa continuare l'esercizio dell'attività di rivendita di tabacchi;
   sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) con la sola eccezione delle attività di lavanderia e servizi di pompe funebri e attività connesse (allegato 2 del Decreto art. 1, comma 1, n. 3).

necessariamente chiudere l'area asservita alla somministrazione (e quindi sospendere la

Restano, invece, garantiti, nel rispetto delle norme igienico- sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi (art. 1, comma 1, n. 4).

Si trasmette, altresì, la lettera aperta del Presidente Stoppani con richiesta di diffusione a tutti gli associati, in merito al grave momento di crisi che il settore sta vivendo (allegato 3).

Si ricorda, infine, che il sito web della Federazione è aggiornato in tempo reale sulle novità normative e sui chiarimenti forniti dalle Autorità competenti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE Roberto Calugi

NAn aly-

Allegati 3

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare FIPE n. 23/2020		emergenza
Circolare FIPE n. 20/2020	https://www.fipe.it/	epidemiologica;
Circolare FIPE n. 19/2020	https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/	COVID-2019;
Circolare FIPE n. 17/2020	modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf	territorio
Circolare FIPE n. 16/2020		nazionale; Zona
Circolare FIPE n. 14/2020		protetta; DPCM;
		delivery; pub;